

Contributi; Circolare PC/01/CO del 5 febbraio 2003

Contributi: Circolare PC/01/CO del 5 febbraio 2003

Oggetto:

- 1) minimali di retribuzione per l'anno 2003 e contributi settimanali;
- 2) contribuzione aggiuntiva 1% di cui all'art.3 ter della legge n.438/92;
- 3) Variazione del tasso di dilazione e differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- 4) retribuzioni convenzionali giornalisti operanti all'estero in Paesi non convenzionati;
- 5) Aggiornamenti DASM.

Prot. N.**PC/01/CO** del 5 febbraio 2003

A TUTTE LE AZIENDE ISCRITTE

Loro Sedi

ALLA F.N.S.I.

Roma

ALLA F.I.E.G.

Roma e Milano

AL COORDINAMENTO AER-ANTI E CORALLO

Ancona

ALL'UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA

Roma

AGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA

Loro Sedi

ALLA CASAGIT

Roma

OGGETTO:

- 1) minimali di retribuzione per l'anno 2003 e contributi settimanali;
- 2) contribuzione aggiuntiva 1% di cui all'art.3 ter della legge n.438/92;
- 3) Variazione del tasso di dilazione e differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- 4) retribuzioni convenzionali giornalisti operanti all'estero in Paesi non convenzionati;
- 5) Aggiornamenti DASM.

1) Minimali di retribuzione per l'anno 2003.

Si rende noto che i minimali retributivi previsti dall'art.7 del D.L. n. 463/83 convertito con modificazioni in legge n. 638/83, a decorrere dal 01/01/2003, risultano determinati in **Euro 38,20** giornaliera, pari a **Euro 993,20** mensili.

Si ricorda che le vigenti disposizioni legislative prevedono che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore all'importo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva (D.L. n.338/89 convertito in legge n.389/1989).

Si fa presente che anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate Organizzazioni Sindacali sono obbligati, agli effetti del versamento delle predette contribuzioni, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva. Infatti, l'art.2 - comma 25 - della legge 549/95 ha disposto che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la stessa categoria, la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria. Nel caso dei giornalisti ha quindi valenza il contratto stipulato tra la FNSI e la FIEG.

Di conseguenza, in relazione ai rapporti di lavoro regolati dall'art.2 o 12 del CNLG Fieg/Fnsi (qualifica di collaboratore o corrispondente), che non sono legati alla presenza quotidiana, le contribuzioni dovute all'INPGI non potranno essere determinate su retribuzioni inferiori al suddetto importo minimo mensile.

A decorrere dal 1° gennaio 2003, per i giornalisti dipendenti da aziende editoriali ai quali si applichi la normativa contributiva prevista per gli apprendisti, i contributi settimanali, dovuti in luogo del contributo intero, al netto del contributo di maternità, sono fissati in **Euro 2,70** (senza quota INAIL). Resta fermo il contributo a percentuale a carico del lavoratore pari all' 8,69%.

2) contribuzione aggiuntiva 1% di cui all'art.3 ter della legge n.438/92;

Si comunica che, relativamente all'anno 2003, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l'aliquota aggiuntiva dell'1% (posta a carico del dipendente), prevista dall'art.3 ter della legge n.438/92 è pari a **Euro 36.999,00** (importo pari alla 1^ fascia di retribuzione pensionabile - art.7 Regolamento INPGI). L'importo indicato, rapportato a dodici mesi è pari a **Euro 3.083,00**.

Si conferma che il versamento del contributo ha frequenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese di dicembre. Per le modalità di determinazione e versamento si rimanda alle disposizioni già impartite con precedenti circolari.

3) Variazione del tasso di dilazione e differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Con provvedimento della Banca d'Italia del 6 dicembre 2002 (G.U. n. 290 dell'11.12.2002) è stato fissato nella misura del 2,75% - a decorrere dall'11 dicembre 2002 - il tasso ufficiale di riferimento (in seguito TUR.) da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e relativi accessori dovuti agli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

A decorrere dalla data dell'11 dicembre 2002, l'interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996 è quindi pari all' 8,75%.

Ai fini della determinazione delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi, la modifica produce i seguenti effetti:

A) INTERESSI DI DILAZIONE E DIFFERIMENTO

L'interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dall'11 dicembre 2002, è calcolato sulla base del nuovo tasso del 8,75 %

B) SANZIONI CIVILI

La misura delle Sanzioni civili (deliberazione INPGI n.86 del 7 giugno 2001, approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 16 aprile 2002) si determina come segue:

- nei casi di ritardato pagamento dei contributi - relativi a periodi successivi al 16/04/2002 - spontaneamente denunciati nei termini ovvero spontaneamente denunciati entro sei mesi dalla loro scadenza (prima di contestazioni o richieste da parte dell'INPGI) e pagati entro i 30 giorni successivi alla denuncia, il tasso delle sanzioni è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti percentuali e, quindi, all' 8,25% su base annua;
- nei casi di mancato pagamento dei contributi non denunciati e accertati dall'Istituto, denunciati dagli interessati oltre i sei mesi dalla scadenza, ovvero denunciati spontaneamente entro i sei mesi e non pagati nei 30 giorni successivi alla denuncia, il tasso delle

sanzioni - dal 16 aprile 2002 - è pari al 30% su base annua.

In relazione all'applicazione del regime sanzionatorio, ad ogni buon fine, si rimanda alle disposizioni illustrate nella circolare INPGI PC/38/CO del 15 maggio 2002, reperibile nel sito internet www.inpgi.it nella sezione "notizie per le aziende - comunicazioni".

4. Retribuzioni convenzionali giornalisti operanti all'estero in Paesi non convenzionati.

A decorrere dal 1° gennaio 2003 con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 gennaio 2003 (G.U. 28 gennaio 2003, n°22), le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi, dovuti per l'assicurazione obbligatoria a favore dei giornalisti operanti nei paesi extracomunitari non convenzionati, sono le seguenti:

Anno	Retribuzione Nazionale		Fascia	Retribuzione convenzionale
	Da	A		
2003	0	2.497,02	I	2.497,02
	2.497,03	4.070,36	II	4.070,36
	4.070,37	4.810,82	III	4.810,82
	4.810,83	5.643,16	IV	5.643,16
	5.643,17	In poi	V	6.618,48

I valori convenzionali mensili, nel caso di instaurazioni, di risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, avvenuti nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.

La disciplina relativa all'imponibile previdenziale sulla base delle retribuzioni convenzionali riguarda i giornalisti operanti all'estero in qualsiasi Paese, ad eccezione dei Paesi comunitari (compresi quelli dello spazio SEE - Islanda, Norvegia e Liechtenstein), e dei seguenti altri Paesi extracomunitari legati all'Italia da convenzione in materia di sicurezza sociale: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Jersey e Isole del Canale, Slovenia, Jugoslavia (comprese la Repubblica di Macedonia, la Repubblica di Bosnia-Erzegovina e la Repubblica Croazia), Principato di Monaco, San Marino, Svizzera, Tunisia, Turchia, Uruguay, Stati Uniti d'America e Venezuela. Lo stato di Israele può essere considerato convenzionato solo per i lavoratori italiani ivi impiegati da un datore di lavoro italiano, e solo per il periodo massimo di distacco concesso in base all'accordo bilaterale (scambio di lettere del 7/01/87), di norma pari a massimo 36 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi.

Le eventuali differenze di retribuzione imponibile, relative ai periodi di paga 2003 già trascorsi, dovranno essere riportate sulla prima denuncia contributiva utile. Tali importi dovranno essere denunciati separatamente dalle retribuzioni correnti. Per le Aziende che utilizzano la procedura DASM, l'importo complessivo arretrato deve essere inserito come "nuova retribuzione" - riferimento mese precedente - giorni lavorati "0" - codice evento "competenze arretrate"; le Aziende che utilizzano la procedura DASC dovranno, invece, predisporre una seconda riga di retribuzione, indicando il codice "competenze arretrate".

5) Aggiornamenti procedura DASM

Le aziende che per le denunce mensili utilizzano la procedura DASM devono procedere all'aggiornamento del software relativo a tale procedura. Le aziende interessate possono acquisire tali aggiornamenti (variazioni dei minimi imponibili, ecc.) direttamente dal sito internet dell'istituto <www.inpgi.it>, nella sezione "notizie per le aziende" - "i nostri servizi". Le aziende che non abbiano accesso alla rete internet potranno richiedere l'invio dell'aggiornamento DASM direttamente agli uffici INPGI.

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. Arsenio Tortora)

